

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Vendita a peso netto delle merci » (763)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . .	Pag. 153, 154, 155 e <i>passim</i>
COLOMBO Ambrogio (DC), relatore alla Commissione	153
de' COCCI (DC)	156
PETRONIO (PSI)	156, 157
POLLIDORO (PCI)	155, 156
ROSSI (DC)	154

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Vendita a peso netto delle merci » (763)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a peso netto delle merci ».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione nella seduta del 5 novembre scorso, e in quella occasione si è convenuto di chiederne l'assegnazione in sede deliberante e nello stesso tempo di costituire una Sottocommissione per l'esame degli emendamenti. La richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata accolta, ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Prego il senatore Colombo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COLOMBO AMBROGIO, relatore alla Commissione. Rimettendomi alla illustrazione del provvedimento svolta in sede referente, comunico che i lavori della Sottocommissione hanno portato a concordare un testo sostitutivo degli articoli. Propongo pertanto che l'esame e la votazione degli articoli abbiano luogo sulla base di tale testo, avvertendo che in esso non viene ripresa la norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo elaborato in sede ristretta, come proposto dal relatore.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.

E approvato.

Art. 2.

Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6.

Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevo-

lazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Fino a che gli strumenti metrici in possesso dell'operatore non verranno adeguati ai nuovi requisiti prescritti, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6, lettera a), è consentito all'operatore derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, per la vendita al minuto, purchè la carta da involgere e gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2 per cento della merce venduta e comunque a 10 grammi.

R O S S I . Mi sembra non molto chiara l'ultima frase « non superiore al 2 per cento della merce venduta e comunque a 10 grammi ». Probabilmente si voleva dire: « non superiore a 10 grammi ». Proporrei pertanto di correggere il testo inserendo, dopo le parole: « e comunque », le altre: « non superiore ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 con la modifica di carattere formale proposta dal senatore Rossi.

E approvato.

Art. 3.

La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).

Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso netto della merce e della tara.

Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E approvato.

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1980)

Art. 4.

I contratti, i cosiddetti « conti-ricavi », la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.

È approvato.

Art. 5.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscono reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150 mila a lire 600 mila.

Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.

Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 6.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):

a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;

b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;

c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;

d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

POLLIDORO. Il Gruppo comunista voterà a favore della legge, al cui miglioramento del resto abbiamo contribuito fin dalla conclusione della scorsa legislatura. Il disegno di legge aveva già trovato l'accordo di tutte le forze politiche, e questo anno di pausa ci ha consentito, con una ulteriore riflessione, di apportare delle modificazioni, a mio avviso migliorative, al testo che stava per essere approvato, appunto alla fine dell'altra legislatura.

Una legge sul peso netto al dettaglio e all'ingrosso, oltre ad adeguarci finalmente a tutti gli altri paesi dell'Europa, è certamente nell'interesse non soltanto dei consumatori, ma anche dei commercianti, i quali hanno già espresso più volte, tramite le loro organizzazioni, il loro assenso per una normativa che consenta delle operazioni commerciali più chiare ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

Noi abbiamo insistito molto su alcune modificazioni, per esempio quella che riguarda i prodotti preconfezionati: abbiamo fatto cioè in modo di introdurre in questo settore, dove la speculazione è possibile, un criterio che consenta un confronto immediato fra i vari prodotti, cercando di giungere ad una standardizzazione dei contenitori e degli involucri, al fine di garantirne il peso. Si tratta del resto di specifiche direttive della Comunità europea, che in Italia hanno trovato

piuttosto scarsa attuazione, a differenza degli altri paesi: in Germania, per esempio, sono state applicate nel 1972, in Francia nel 1975, in Gran Bretagna nel 1974, in Belgio nel 1975; e anche in paesi come la Danimarca e l'Olanda questi criteri sono già applicati su vasta scala, e il consumatore è addirittura in grado di organizzarsi e quindi esercitare un controllo di massa. Un altro punto toccato riguarda il periodo transitorio di cinque anni, che consente lo scaglionamento nel tempo dell'onerosità che viene a determinarsi in relazione all'ammortamento del parco delle vecchie bilance, introducendo nel contempo — così come chiesto del resto da tutte le forze politiche — l'incentivo per un più rapido rinnovo del parco stesso, attraverso la concessione di un credito agevolato nei primi tre anni.

Per concludere, mi sembra una legge che finalmente ci allinea agli altri paesi industrializzati. L'auspicio che rivolgiamo è che la Camera la approvi nel più breve tempo possibile: dal momento che tutte le forze politiche hanno trovato accordo pieno, sarebbe forse possibile che ciò avvenisse entro la fine dell'anno. Auspichiamo inoltre che al più presto inizi in questa sede la discussione sulla legge quadro di riforma della legge n. 426 del 1971, con tutte le provvidenze a questa collegate, essendo urgente favorire un processo di trasformazione in senso moderno del commercio in Italia: questa trasformazione è infatti funzionale anche al rinnovamento e alla riconversione degli altri settori produttivi, e senza di essa non si modernizza l'industria.

d e ' C O C C I . Il Gruppo democristiano voterà a favore. Senza ripetere le giuste considerazioni esposte dal senatore Pollidoro, nè quanto ha a più riprese affermato il relatore, dobbiamo rendere atto a quest'ultimo e a tutti i componenti della Sottocommissione di aver svolto un ottimo lavoro, che tiene conto non solo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, ma di tutte le proposte delle quali i due rami del Parlamento hanno avuto modo di occuparsi negli ultimi anni. La Sottocommissione ha tenuto anche delle audizioni per conoscere la

opinione aggiornata degli esponenti delle categorie interessate, a cominciare dai rappresentanti dell'ANCI.

Abbiamo adesso una nuova legislazione, che ci allinea con i paesi più progrediti del mondo e che può rappresentare la spinta per un ammodernamento generale, non solo del settore commerciale. È comunque particolarmente in questo settore che abbiamo bisogno di eliminare delle incrostazioni residue, tradizionali del passato, per avviarci ad una coraggiosa chiarezza e trasparenza.

Il testo è ben predisposto e prevede una gradualità di applicazione del provvedimento, giacchè non è pensabile che esso si applichi da un giorno all'altro. Si tratta di un provvedimento utile ai consumatori, che dovrà essere molto popolare e che torna ad onore delle forze politiche; ma è anche un provvedimento utile, per le ragioni dette, alla categoria dei commercianti, dei dettaglianti.

Quindi, spero che l'accordo che si è determinato prima in seno alla Sottocommissione e poi nella Commissione valga anche alla Camera dei deputati, perchè — come è stato auspicato — l'altro ramo del Parlamento possa approvare al più presto il disegno di legge nel testo da noi approvato.

P E T R O N I O . Dichiaro, a nome del Gruppo socialista, l'adesione al testo che è stato votato poc'anzi, per tutta una serie di motivazioni che sono state già esposte dai colleghi e che fanno riferimento soprattutto alla necessità di superare le difficoltà che in questi ultimi anni hanno impedito di affrontare un problema di così grande importanza e adeguare la nostra legislazione a quella dei paesi europei.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, debbo rilevare soprattutto il fatto che, come è stato ottimamente messo in rilievo dal collega de' Cocci, un opportuno gradualismo ci consentirà di uscire dalle secche nelle quali in questi anni questa legge si era fermata. C'è d'altra parte la possibilità, per tutti coloro i quali vorranno adeguare i loro mezzi alla nuova legislazione, di avere anche le agevolazioni previste dalla legge 20 novembre 1965, n. 1329.

Nell'articolo 2 del provvedimento è contenuta, per quanto riguarda il periodo transitorio, la precisazione relativa all'utilizzo della carta e al suo peso, e nell'articolo 6 è stabilito che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, solo sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'ANCI, determini quanto è previsto in detto articolo. Il che ci pare un fatto estremamente importante, un fatto di grande democrazia, che consentirà al Ministero dell'industria di emanare un decreto che comprenda quelle che sono le esigenze delle categorie dei consumatori ed anche dei commercianti, attraverso la consultazione di tutte le parti in causa.

Per questi motivi, quindi, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, auspicando che alla Camera dei deputati il provvedimento segua un *iter* altrettanto spedito.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, intendo come Presidente della Commissione manifestare la soddisfazione per il varo di una legge che riteniamo tutti molto importante. Voglio ringraziare il rela-

tore Ambrogio Colombo e coloro che hanno lavorato sul testo del disegno di legge per tutto quello che hanno fatto per consentire il varo di questo provvedimento.

Voglio anche dire che, non appena la Camera dei deputati avrà approvato il testo e il provvedimento sarà diventato legge, si dovrà, a mio parere, prendere una iniziativa per dare pubblicità alla legge medesima affinché i consumatori sappiano che è stato approvato un provvedimento a loro protezione. Non dico di distribuire il testo della legge assieme alla merce che viene acquistata, ma dovrebbe essere fatta opera di pubblicizzazione perchè il cittadino sappia che gli sono stati assicurati dalla legge degli elementi di protezione che prima non aveva, e quindi può adoperarli. Penso che dovrebbero essere studiate dal Ministero adeguate forme di pubblicità.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12.